Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 317 del 10 dicembre 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **1293.**

Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gennaio 1968, la Cecoslovacchia il 25 marzo 1968, l'Austria il 24 aprile 1968, la Svezia il 24 luglio 1968, il Belgio il 15 ottobre 1970, il Brasile il 9 novembre 1970, la Francia il 12 luglio - 7 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania il 20 ottobre - 9 novembre 1971 ed il Messico il 19 novembre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1293.

Esecuzione degli accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Jugoslavia il 20 gennaio 1968, la Cecoslovacchia il 25 marzo 1968, l'Austria il 24 aprile 1968, la Svezia il 24 luglio 1968, il Belgio il 15 ottobre 1970, il Brasile il 9 novembre 1970, la Francia il 12 luglio-7 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania il 20 ottobre-9 novembre 1971 ed il Messico il 19 novembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:

a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;

d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;

e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;

f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;

g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;

h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre - 9 novembre 1971;

i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Città del Messico il 19 novembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MATTEOTTI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 46. — VALENTINI

Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

I rappresentanti dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia:

avendo constatato il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi nel campo dei film e desiderosi di incoraggiare maggiormente la collaborazione futura di coproduzione dei film di qualità artistica e di agevolare lo sviluppo degli scambi cinematografici,

hanno convenuto quanto segue:

A. — COPRODUZIONI

Articolo 1

1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorità delle Parti contraenti emaneranno di comune intesa.

Articolo 2

1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3) I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

5) Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o in una delle lingue ufficiali della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Articolo 4

Ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2) *a*) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

3) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20% del costo del film.

4) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1) Le autorità delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra i produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2) La commissione mista, di cui all'articolo 17, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

3) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore, in questi film, al 20% del costo.

4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione è del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 11

1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-jugoslava » oppure « coproduzione jugoslava-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazion artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

B. — SCAMBIO DI SERVIZI

Articolo 14

Le Parti contraenti, nel quadro delle disposizioni interne, esamineranno con la maggior benevolenza possibile le domande relative a riprese di film o di parti di film, sia italiani che jugoslavi nei due Paesi con la partecipazione di elementi della produzione dell'altro Paese, al di fuori di ogni accordo di coproduzione.

C. — SCAMBIO DI FILM

Articolo 15

L'importazione, l'esportazione e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi sono regolati dall'accordo commerciale e dall'accordo di pagamento in vigore nonché dalle leggi e dai regolamenti rispettivi nei due Paesi concernenti la circolazione dei film all'interno.

Le Parti contraenti faciliteranno per quanto possibile lo scambio e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi.

D. — DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film.

Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui allo articolo 14 e dallo scambio di film, si effettuerà in conformità delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.

E. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Durante il periodo di validità del presente accordo una commissione mista sarà convocata annualmente ed alternativamente in Italia e in Jugoslavia.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione jugoslava è presieduta da un rappresentante del Consiglio federale per l'istruzione e la cultura.

Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

Nel caso di motivata domanda di una delle Parti contraenti per una riunione straordinaria, la commissione mista si riunirà possibilmente entro trenta giorni dalla domanda stessa.

La commissione si riunirà per esaminare l'applicazione pratica del presente accordo, e particolarmente quanto stabilito al precedente articolo 7, per eliminare le eventuali difficoltà e per studiarne le modifiche ed i possibili miglioramenti, nonché per proporre le modalità del suo rinnovo.

Articolo 18

1) Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato che è stato adempiuto a quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti costituzionali.

2) Il presente accordo ha la durata di due anni e sarà rinnovato per uguale periodo per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma il 20 gennaio 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia
IVO VRHOVCA

Per il Governo
della Repubblica italiana
Annibale SCICLUNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

desiderosi di sviluppare la cooperazione nel campo della cinematografia con la produzione di film di qualità,

persuasi che questa cooperazione contribuisce ad allargare e consolidare le relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti favoriscono la cooperazione tra le imprese interessate alla produzione di film nei due Paesi, sotto forma di coproduzione, in virtù dei principi fissati nel presente accordo.

Articolo 2

1) Le Parti contraenti considerano i film realizzati in coproduzione come film di produzione nazionale, ammettendoli a tutti i benefici previsti dalle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

2) Ai benefici previsti nel comma 1) sono ammessi sia i film di coproduzione a partecipazione maggioritaria che quelli a partecipazione minoritaria.

3) I benefici di cui al comma 1) sono concessi solamente al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

Articolo 3

Ai benefici della coproduzione sono ammessi i film sia di lungo che di cortometraggio.

Per i film di cortometraggio (inferiori a 1600 metri di lunghezza), le competenti autorità o organi delle Parti contraenti emaneranno, di comune intesa, le norme per l'ammissione ai predetti benefici.

Articolo 4

Per ammettere un film ai benefici della coproduzione previsti dall'art. 2 del presente accordo è necessario che si realizzino le seguenti condizioni:

a) il film deve essere realizzato con l'apporto di lavoratori e di mezzi tecnici dei due Paesi coproduttori;

b) gli autori e gli attori che hanno la cittadinanza di uno Stato terzo e che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono, a titolo eccezionale, partecipare alla lavorazione di film di coproduzione come appartenenti allo Stato nel quale risiedono, tenuto conto delle norme vigenti al riguardo nei Paesi contraenti;

c) la partecipazione di artisti e di tecnici che siano cittadini di uno Stato terzo e che non risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti può essere autorizzata soltanto a titolo eccezionale a seguito di intese intercorse tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi qualora tale partecipazione sia necessaria per la realizzazione del film;

d) le riprese in esterni di film in uno Stato terzo che non partecipi alla coproduzione possono essere autorizzate a seguito di intese intercorse tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione;

e) i film di coproduzione debbono essere girati in versione italiana e ceca o slovacca;

f) sui titoli di testa dei film di coproduzione, immediatamente dopo il nome dei coproduttori, deve figurare in evidenza la dicitura che il film è stato realizzato in « coproduzione italo-cecoslovacca » o in « coproduzione cecoslovacca-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare ai festival internazionali.

Salvo diverso accordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario mentre i film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità;

g) l'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorità o agli organi competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film e al trattamento.

Articolo 5

1) La regia di ogni film deve essere affidata a un cittadino di una delle Parti contraenti.

2) La partecipazione minoritaria del coproduttore, di cui all'art. 2, comma 2), del presente accordo, non può essere inferiore al 30% del costo del film, tenuto conto che l'apporto artistico e tecnico del coproduttore a partecipazione minoritaria deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di almeno un autore, un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico.

3) Deroghe alle disposizioni del comma 2) possono essere accordate solamente dopo intese intervenute tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi per i film di eccezionale valore artistico e culturale o per i film di grande importanza spettacolare. Per i film di grande importanza spettacolare il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese del coproduttore a partecipazione maggioritaria.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può in ogni caso essere inferiore al 20% del costo del film.

Articolo 6

Le autorità o gli organi delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di importanza internazionale tra produttori delle due Parti contraenti ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legati da analoghi accordi di coproduzione:

a) la partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20% del costo del film;

b) il coproduttore minoritario, la cui partecipazione è del 20% del costo del film, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

1) Ciascuna Parte contraente assicura alle persone inviate dall'altra Parte in virtù delle disposizioni del presente accordo, le condizioni necessarie nel suo territorio per l'adempimento dei loro compiti durante le riprese del film di coproduzione.

2) Tutte le facilitazioni sono accordate per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico, materiale pubblicitario), nonché per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 8

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Il coproduttore minoritario può, previa intesa col coproduttore maggioritario, utilizzare il negativo originale.

Articolo 9

1) I contratti di coproduzione stipulati fra i coproduttori devono contenere clausole concernenti lo sfruttamento del film, in osservanza dei seguenti principi:

a) la ripartizione dei proventi e dei mercati deve essere approvata dalle autorità o dagli organi competenti dei due Paesi;

b) la ripartizione dei proventi deve corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione del film.

2) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario:

a) se una delle Parti contraenti ha maggiori possibilità di esportare i film in uno Stato terzo, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità;

b) i film in cui i coproduttori hanno eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti dal Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 10

Nel caso in cui il coproduttore minoritario debba integrare il suo apporto con il versamento di una somma, ciò dovrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. In caso di inosservanza di tale norma, qualora la legislazione delle Parti contraenti non preveda la perdita del riconoscimento della coproduzione, la concessione dei benefici della coproduzione stessa può essere revocata dalle autorità o dagli organi delle Parti contraenti.

Articolo 11

1) Durante il periodo di validità del presente accordo, le Parti contraenti costituiranno una commissione mista che ne assicurerà l'applicazione.

2) La delegazione italiana per la commissione mista sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione cecoslovacca sarà presieduta dal Direttore generale del film cecoslovacco o da un suo sostituto. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

3) La commissione mista:

a) deve controllare la situazione dell'equilibrio degli apporti nei film di coproduzione;

b) può fissare ogni anno il costo minimo per i film girati in coproduzione tripartita o multilaterale.

4) La commissione mista si riunirà una volta all'anno alternativamente in Italia e in Cecoslovacchia.

Articolo 12

1) Le regole di procedura sull'applicazione del presente accordo formano oggetto dell'annesso che è parte integrante dell'accordo stesso.

2) L'annesso può essere modificato a seguito di intese tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi. Tali modifiche sono provvisoriamente applicabili a partire dal giorno della firma del protocollo dell'accordo al riguardo ed entrano in vigore il giorno dello scambio delle notifiche della loro adozione.

Articolo 13

1) L'accordo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è concluso per il periodo di un anno e la sua validità può essere tacitamente prorogata di anno in anno qualora una delle due Parti contraenti non lo denunci entro tre mesi prima della fine del periodo della sua validità.

2) La cessazione della validità dell'accordo non fa cessare la validità dei contratti di coproduzione cinematografica già stipulati tra coproduttori delle Parti contraenti.

FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
WINSPEARE

Per il Governo
della Repubblica socialista cecoslovacca
POLEDNAK

ANNESSO

NORME DI PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALO-CECOSLOVACCO.

Si fa riferimento all'art. 12 dell'accordo.

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e in Cecoslovacchia presso la Direzione generale della cinematografia almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto all'art. 4, punto *g*), dell'accordo.

La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorità o agli organi competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi:

I. - la sceneggiatura con i dialoghi del film;

II. - un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorità o degli organi competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1) il titolo del film,

2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria,

3) il nome del regista,

4) l'ammontare del costo,

5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori,

6) la ripartizione dei proventi e dei mercati,

7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può essere limitata al 30% del costo del film,

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità o gli organi competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorità o gli organi competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.

Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorità o gli organi competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione.

Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'accordo,

9) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

IV. - il piano di finanziamento;

V. - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. - il piano di lavorazione.

Le autorità o gli organi competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità o degli organi competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

Le due amministrazioni si informano reciprocamente della avvenuta concessione dell'autorizzazione alla coproduzione.

I coproduttori potranno essere informati della decisione sulle istanze solo dopo che è stato raggiunto un accordo tra le autorità o gli organi competenti dei due Paesi.

NORME PER LA COPRODUZIONE DI CORTOMETRAGGI

Con riferimento al comma II dell'articolo 3 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, si concordano le seguenti norme per l'ammissione di film di cortometraggio ai benefici della coproduzione, in casi da esaminarsi di volta in volta.

1) Si intende per film a cortometraggio l'opera cinematografica compiuta di lunghezza inferiore a 1600 metri, formato 35 mm.; per gli altri formati, la lunghezza è ridotta o aumentata in proporzione ai formati stessi.

I cortometraggi devono avere una lunghezza minima di 290 metri.

2) Il numero di film di cortometraggio che potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione verrà stabilito dalla commissione mista, prevista dall'articolo 11 dell'accordo, ogni anno per l'anno successivo. Per il primo anno di applicazione delle presenti norme potranno essere realizzati in coproduzione sei film a cortometraggio per parte.

3) Potranno essere ammessi ai benefici della coproduzione i film di cortometraggio che si distinguano per le qualità tecniche, artistiche o spettacolari, con particolare riferimento alle tradizioni culturali dell'uno o dell'altro Paese, da realizzarsi nell'uno o nell'altro, o in entrambi i Paesi, é di costo — ivi compresa la versione della parte minoritaria — non inferiore a 6 milioni di lire.

4) La parte minoritaria dovrà partecipare alla realizzazione del cortometraggio con un apporto tecnico, artistico e finanziario non inferiore al 40%. L'apporto minoritario per quanto concerne la parte finanziaria dovrà essere messo a disposizione del coproduttore maggioritario non oltre i seguenti termini: per 1/3 non oltre l'inizio delle riprese, per 1/3 al termine delle riprese e per 1/3 alla consegna del materiale.

5) Per facilitare la più diretta collaborazione fra gli autori e i tecnici nel campo della realizzazione di film a cortometraggio, in ogni film a cortometraggio la parte minoritaria dovrà mettere a disposizione un coautore e un tecnico, i quali dovranno effettivamente partecipare alla realizzazione del cortometraggio. Per la parte italiana essi saranno i titolari degli eventuali benefici di legge espressamente riservati rispettivamente agli autori e ai tecnici dei cortometraggi premiati.

Le suddette norme resteranno in vigore per la durata della validità dell'accordo.

FATTO a Praga il 25 marzo 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero del turismo e dello spettacolo della Repubblica italiana
WINSPEARE

Per la Direzione generale della cinematografia cecoslovacca
POLEDNAK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

nell'intento di continuare ed intensificare la collaborazione cinematografica fra i due Paesi, nel comune interesse,

convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e favorisce la espansione economica dei due Paesi,

animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualità tecniche, valore artistico e spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione,

hanno concordato quanto segue:

PARTE I

SCAMBIO DI FILM

Articolo I

Nel quadro delle vigenti disposizioni di legge le Parti contraenti non sottoporranno a restrizioni:

1) l'importazione e lo sfruttamento di film in versione originale a prescindere dalla lunghezza e di film in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, in particolare anche film per ragazzi e giovani,

2) l'importazione e lo sfruttamento dei film a lungo metraggio in versione doppiata, presentati a partire dal 1° settembre 1965 a festival internazionali riconosciuti,

3) l'importazione di qualsiasi tipo di film per la diffusione a mezzo televisione.

Articolo II

1) Le autorità austriache autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento senza limitazione numerica di film italiani doppiati, a lungo metraggio.

2) Le autorità italiane autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio, in versione doppiata, senza limitazione di numero.

Articolo III

1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualità, italiani o austriaci, sarà autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza nel quadro delle loro disposizioni di legge.

2) Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano all'importazione di giornali filmati completi di attualità, destinati ad essere proiettati senza modificazioni nel Paese di importazione. Ciò vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualità, riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione.

3) Il semplice spostamento della sequenza delle fotografie di un giornale filmato di attualità importato, la sua riduzione oppure un suo non rilevante aumento di metraggio, non sono da considerarsi modificazioni.

Articolo IV

1) L'importazione dei film, di cui agli articoli precedenti — qualunque sia il Paese di provenienza — è subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalità italiana o austriaca del film.

2) Tale certificato sarà rilasciato da parte italiana dal « Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo » e da parte austriaca dal « Fachverband der Filmindustrie Österreichs ».

Articolo V

Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti si scambieranno regolarmente informazioni sui permessi rilasciati per l'importazione, lo sfruttamento e le coproduzioni dei film, ed eventuali modifiche e aggiunte al riguardo.

PARTE II

COPRODUZIONI

Articolo VI

1) Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo ed a corto metraggio di particolare valore artistico o culturale, in coproduzione fra produttori italiani ed austriaci.

2) I coproduttori devono tener conto delle seguenti condizioni:

a) L'ammissione dei film ai benefici della coproduzione è subordinata ad un preventivo concorde benestare delle autorità competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavorazione del film stesso. Le autorità competenti sono: nella Repubblica italiana il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, e nella Repubblica federale austriaca il Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie. Le due autorità si consulteranno reciprocamente, prima di dare il benestare.

b) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni.

c) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

d) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza, nel quadro delle rispettive norme nazionali.

e) I cittadini italiani ed austriaci che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio dell'altra Parte contraente non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

f) La partecipazione di artisti e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente d'intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

g) Le riprese interne o esterne debbono aver luogo in Italia o in Austria. Se tuttavia il copione e l'ambiente lo esigono, possono venir effettuate riprese interne ed esterne di determinati soggetti anche in un Paese che non prende parte alla coproduzione.

h) La partecipazione finanziaria minoritaria non deve essere inferiore al 30% dell'intero costo del film.

i) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

l) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.

m) Alle disposizioni di cui alle lettere *h*) e *l*) del presente articolo possono venir concesse delle deroghe dalle autorità di ambe le Parti per quei film di particolare valore artistico e culturale o per i film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio di produzione di un film nel Paese del coproduttore maggioritario. In simili casi, però, l'apporto del coproduttore minoritario non dovrà essere inferiore al 20% del costo del film.

3) Le competenti autorità emaneranno, di comune accordo, le norme per l'ammissione ai fini della coproduzione dei film di cortometraggio.

Articolo VII

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca o bilingue.

Articolo VIII

1) I film realizzati in coproduzione sono considerati nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficieranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno venire adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

2) I proventi dei film di coproduzione debbono essere suddivisi proporzionalmente agli apporti dei coproduttori.

3) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

4) Le copie per lo sfruttamento debbono, salvo impossibilità tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate.

5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in coproduzione e nel materiale pubblicitario debbono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori, e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione.

6) Nel contratto di coproduzione si deve stabilire quale è il contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai festival internazionali riconosciuti.

Articolo IX

1) Le competenti autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di particolare valore internazionale fra l'Italia e l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.

Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso.

2) Per tale genere di coproduzione la partecipazione finanziaria dei produttori di ciascun Paese deve essere almeno del 20%, rispetto all'intero costo del film.

3) Un coproduttore minoritario che partecipa soltanto col 20% del costo alla produzione, può venire, di volta in volta, esentato dall'obbligo di un apporto tecnico ed artistico.

Articolo X

1) Le Parti contraenti concederanno nei loro Paesi, ogni possibile facilitazione per l'importazione e l'esportazione di materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, apparecchi, costumi, scenari e ogni altro accessorio) e facilitazioni per i viaggi, il soggiorno ed i permessi di lavoro al personale.

2) Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, ad autorizzare il trasferimento di valute, necessarie per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.

3) L'equilibrio nel complesso delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori viene controllato annualmente dalla commissione mista di cui all'articolo XIV.

Il saldo totale degli apporti in valuta dovuti dai coproduttori dei due Paesi viene parimenti accertato dalla stessa commissione.

Ogni eventuale squilibrio può essere compensato entro l'anno successivo.

4) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve venir pagato al coproduttore maggioritario entro 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso contrario il riconoscimento della coproduzione decade.

Articolo XI

Nel caso dell'esportazione di un film di coproduzione in un Paese in cui l'importazione dei film è soggetta a restrizioni, la esportazione è imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi è equivalente, sono imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese d'acquisto.

Qualora le restrizioni valessero soltanto nei confronti di uno dei due Paesi, il film deve venir considerato proveniente dallo Stato verso il quale non vi sono restrizioni, senza tener conto se l'uno o l'altro Paese ha maggiormente contribuito alla coproduzione.

Articolo XII

Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo XIII

Le disposizioni dell'articolo X, punto 1), sono valide, analogamente, anche per le riprese cinematografiche di qualsiasi tipo da parte di produttori austriaci in Italia e di produttori italiani in Austria.

Articolo XIV

1) Una commissione mista ha il compito di sorvegliare la regolare esecuzione del presente accordo, proporne eventuali emendamenti e, a suo tempo, di predisporre le basi per un nuovo accordo.

2) La commissione può venire anche convocata qualora una delle due Parti contraenti giudichi che nel territorio dell'altra Parte si sia determinata una situazione tale da alterare le condizioni di mercato.

3) La presidenza della delegazione italiana in seno a tale commissione è assunta dal direttore generale dello spettacolo o da un suo delegato.

4) La delegazione austriaca è presieduta da un delegato nominato di volta in volta dal Ministero federale per il commercio, artigianato ed industria.

5) I presidenti vengono assistiti da funzionari ed esperti cinematografici, a seconda delle necessità.

6) La commissione si riunisce entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti.

Articolo XV

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma, con effetto dal 1° luglio 1968.

Il presente accordo, che sostituisce ogni precedente accordo sulla materia, sarà valido per un anno. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia, da notificarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Vienna il 24 aprile 1968 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano
Lionello COZZI

Per il Governo federale austriaco
Josef MEISL

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia

(Roma, 24 luglio 1968)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno vantaggio da una più stretta collaborazione nella produzione di film di qualità al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonchè di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorità dei due Paesi emaneranno di comune intesa.

Articolo 2

1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3) I cittadini svedesi che risiedono e lavorano in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano in Svezia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

5) Possono essere autorizzate riprese in esterni e di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, solo nei casi in cui tali riprese risultino essenziali per le esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana e/o svedese.

Articolo 4

Ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonchè ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2) *a*) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista che sia cittadino di uno dei due Paesi.

3) Deroghe alle disposizioni del presente articolo, punti 1) e 2) *a*) possono essere consentite di comune intesa dalle autorità dei due Paesi per i film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare. Per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 25% del costo del film.

Articolo 6

1) Le autorità dei due Paesi favoriranno di comune intesa la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra produttori delle Parti contraenti e produttori di Paesi con i quali l'una o l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai vantaggi della coproduzione dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione multilaterale.

3) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore in questi film, al 20% del costo.

4) Il coproduttore con una partecipazione minoritaria del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Un eventuale squilibrio dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Nell'esame dell'equilibrio la commissione mista terrà conto della differenza tra i mercati dei due Paesi.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film ai vantaggi della coproduzione, di cui al presente accordo, deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione e al trattamento.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate di comune intesa dalle autorità competenti dei due Paesi.

2) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Articolo 11

1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-svedese » oppure « coproduzione svedese-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità competenti dei due Paesi fissano di comune intesa le norme di procedura della coproduzione.

Articolo 14

1) Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Svezia.

I membri della delegazione italiana sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri della delegazione svedese sono nominati dallo Svenska Filminstitutet. Le delegazioni possono essere formate da funzionari ed esperti.

2) La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre eventuali nuove condizioni per il suo rinnovo.

3) Le autorità competenti di ciascun Paese, per importanti motivi, possono chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi, la commissione mista può essere convocata nel termine di un mese.

Articolo 15

1) Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma ed è valido per un anno.

2) Il presente accordo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia di una delle Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma, il 24 luglio 1968 in due originali, nelle lingue italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo svedese
Brynolf ENG

Per il Governo italiano
Domenico MACRÌ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga
(Roma, 15 ottobre 1970)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO

considerando la produzione cinematografica di qualità, sia dal punto di vista dell'arte, sia da quello dello spettacolo, un contributo al prestigio dei Paesi interessati,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Principio

Le autorità competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione italo-belga di film di lungo e di corto metraggio di buona qualità tecnica e di sufficiente valore artistico o spettacolare.

I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità dei due Paesi.

Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano in applicazione delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascuno dei due Paesi.

Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

Condizioni particolari per i film di cortometraggio saranno stabilite congiuntamente dalle competenti autorità dei due Paesi.

Le disposizioni seguenti regolano i film di lungometraggio.

Articolo 2

Collaborazione

Gli autori di film, i collaboratori di creazione, gli interpreti ed i tecnici impiegati per la realizzazione di film di coproduzione debbono essere cittadini italiani o considerati come tali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore in Italia, oppure belgi o italiani che beneficiano, in virtù della regolamentazione belga, dell'aiuto all'industria cinematografica.

Per quanto concerne i cittadini di altri Paesi la loro partecipazione può essere eccezionalmente ammessa quando si tratta di interpreti di reputazione internazionale, tenuto conto delle esigenze di realizzazione dell'opera cinematografica, oppure di autori film e collaboratori principali ugualmente di reputazione internazionale.

Gli apporti di ordine artistico e tecnico dei coproduttori devono essere di massima proporzionati alla partecipazione finanziaria.

La partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione effettiva artistica e tecnica proporzionata al suo apporto, e in ogni caso deve comportare:

1) un autore ed un interprete principale;

2) due tecnici per la ripresa e la registrazione del suono;

3) il 20 %, salvo deroghe da determinarsi caso per caso, di attori in ruoli secondari.

Per l'altro personale tecnico e per il personale esecutivo, i coproduttori debbono impiegare, per quanto possibile, una maggioranza di elementi del Paese in cui si svolgono le riprese.

Articolo 3

Riprese

Le riprese dei film di coproduzione debbono aver luogo nel territorio di uno o di ambedue i Paesi contraenti. Tuttavia delle deroghe possono essere ammesse di comune accordo se l'azione del film e le esigenze tecniche della sua realizzazione lo richiedano.

Articolo 4

Copie

I coproduttori di film sono comproprietari del negativo ed hanno diritto di tenere o di disporre di un controtipo o di un internegativo.

Articolo 5

Partecipazioni

Gli apporti del coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 30 % del costo del film, come risulta dal progetto preventivamente approvato dalle autorità competenti dei due Paesi.

Tuttavia per i film di un valore eccezionale e sotto riserva dell'accordo preventivo di tali autorità questa partecipazione può essere ridotta al 20 %.

Articolo 6

Mercati e proventi

La ripartizione dei proventi si effettua di massima proporzionalmente agli apporti di ciascun coproduttore.

Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 7

Denominazione e partecipazione ai festival

I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura: « COPRODUZIONE ITALO-BELGA » o « COPRODUZIONE BELGO-ITALIANA ».

Questa dicitura deve figurare in un quadro separato dei titoli di testa e obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione della partecipazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e particolarmente ai festival internazionali e in tutte le comunicazioni concernenti tali film.

I film sono presentati ai festival internazionali di comune accordo tra i coproduttori.

In caso di disaccordo questi film sono presentati dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 8

Autorizzazioni

Le domande di autorizzazione accompagnate dai progetti di coproduzione debbono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese dei film, con tutta la documentazione che le competenti autorità dei due Paesi ritengono necessaria.

Tutti i contratti conclusi tra i coproduttori dei due Paesi, conformemente alle disposizioni del presente accordo, sono validi dopo l'autorizzazione di dette autorità.

Le autorizzazioni sono concesse da parte italiana, dalla Direzione generale dello spettacolo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e, da parte belga, dalla Direzione generale del commercio presso il Ministero degli affari economici.

Articolo 9

Coproduzioni con Paesi terzi

Le autorità dei due Paesi favoriranno, caso per caso, la realizzazione in coproduzione di film di qualità tra l'Italia e il Belgio e i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati rispettivamente da accordi di coproduzione.

La partecipazione minoritaria di un Paese non può essere inferiore al 20 %.

Articolo 10

Facilitazioni

Ogni facilitazione viene accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione, così come per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento di detti film (in particolare, la pellicola, il materiale tecnico, i costumi, il materiale scenografico, il materiale di pubblicità).

Articolo 11

Esame degli apporti

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche fra i due Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista, prevista all'articolo 13.

Il bilancio dei trasferimenti finanziari sarà egualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i due Paesi.

Articolo 12

Trasferimento di valuta

Ogni trasferimento di valuta che risulta dall'applicazione del presente accordo viene effettuato conformemente alle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Il saldo eventuale della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per ottenere la o le versioni del Paese minoritario.

La non osservanza di questa norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Articolo 13

Commissione mista

Per seguire e facilitare l'applicazione del presente accordo e per suggerire all'occorrenza delle modifiche, è istituita una commissione mista, composta da funzionari ed esperti designati dalle autorità competenti dei due Paesi.

La commissione si riunisce, alternativamente in Italia e nel Belgio, almeno una volta all'anno e inoltre su richiesta di una delle Parti contraenti.

Articolo 14

Validità

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce l'accordo del 28 ottobre 1961.

Esso è valido per due anni e sarà rinnovabile per identici periodi per tacita riconduzione, salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti, tre mesi prima della sua scadenza.

FATTO a Roma il 15 ottobre 1970, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana, francese e olandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
del Regno del Belgio
F. X. VAN DER STRATEN-WAILLET

Per il Governo
della Repubblica italiana
Angelo SALIZZONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile e scambi di note.

(Roma, 9 novembre 1970)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

considerato che le rispettive industrie cinematografiche trarranno vantaggio da una più stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film di qualità, al fine di diffondere le tradizioni culturali dei due Paesi nonché di agevolare l'espansione dei reciproci rapporti economici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

Articolo 2

1. I produttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3. I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Brasile e i cittadini brasiliani che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi.

5. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o portoghese.

Articolo 4

Nel quadro delle legislazioni nazionali, ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per la importazione temporanea e definitiva e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1. La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2. *a*) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

3. Deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2-*a*) del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20% del costo del film.

4. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1. Le autorità dei due Paesi favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di particolare impegno artistico o spettacolare o finanziario tra produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e

l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2. La commissione mista, di cui all'articolo 14, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

3. Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione sia del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film ed al trattamento.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 11

1. Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2. Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3. I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-brasiliana » oppure « coproduzione brasiliana-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Il Ministero del turismo e dello spettacolo in Italia e l'Istituto nazionale del cinema in Brasile sono le autorità competenti per l'attuazione del presente accordo.

Le norme di procedura della coproduzione verranno fissate di comune accordo.

Articolo 14

1. Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia ed in Brasile.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del Turismo e dello spettacolo.

La delegazione brasiliana è presieduta da un rappresentante dell'Istituto nazionale del cinema.

Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

2. La commissione mista oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 6 e 7 ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare le modifiche e i miglioramenti possibili nonché proporre le modalità del suo rinnovo.

3. Ogni Parte contraente, per importanti ragioni, ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. In caso di modifiche della legislazione cinematografica di uno dei due Paesi tale sessione può essere convocata nel termine di un mese.

Articolo 15

1. Il presente accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è valido per un anno.

2. Il presente accordo sarà rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma il 9 novembre 1970 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica federativa del Brasile
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

Per il Governo
della Repubblica italiana
Franco EVANGELISTI

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

riferendomi all'accordo di coproduzione cinematografica concluso oggi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica federativa del Brasile, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che nell'applicazione dell accordo stesso siano osservate le seguenti norme:

1. Particolare importanza è attribuita alla disposizione dell'articolo 5 dell'accordo, per quanto si riferisce all'assegnazione di un ruolo principale ad un attore del Paese del coproduttore minoritario.

2. Nell'applicazione dell'articolo 5, comma 3) dello accordo è decisiva, per quanto riguarda il valore artistico e culturale del film, la valutazione delle autorità competenti del Paese cui appartiene il coproduttore maggioritario.

In caso di film a partecipazione equilibrata (50-50) questa valutazione è fatta concordemente dalle autorità dei due Paesi.

3. Le competenti autorità dei due Paesi vigileranno attentamente affinchè sia mantenuto l'equilibrio delle coproduzioni.

All'uopo, se necessario, esse terranno riunioni ogni sei mesi o anche ad intervalli più ravvicinati.

4. Con riferimento al comma 3) dell'articolo 6 dell'accordo, saranno obbligatoriamente utilizzati, nel quadro di ciascuna partecipazione minoritaria del 20%, due elementi scelti tra un autore, un interprete di un ruolo principale e un tecnico qualificato. Con riferimento allo stesso comma, un film di coproduzione non può essere riconosciuto di nazionalità italiana dal punto di vista e per gli effetti della prima direttiva in materia cinematografica del Consiglio della Comunità economica europea del 15 ottobre 1963, se gli apporti artistici e tecnici del coproduttore o dei coproduttori, aventi la nazionalità di uno Stato membro della Comunità, siano nel loro insieme inferiori al 30%.

5. Lo sviluppo del negativo di un film di coproduzione è effettuato nel Paese del coproduttore maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla programmazione in tale Paese. Le copie destinate alla programmazione del film nel Paese del coproduttore minoritario sono stampate in tale Paese. Ogni deroga a tale principio, giustificata da ragioni tecniche, deve essere concordata di volta in volta dalle autorità dei due Paesi in casi particolari.

Nel caso di film da stamparsi con il sistema Technicolor, le cui copie siano ottenute da matrici Technicolor, sarà sufficiente che ciascun produttore sia proprietario di un negativo o di un mastro positivo a colori.

6. Nella valutazione dei costi delle coproduzioni dei film sarà tenuto conto anche delle spese per l'approntamento delle diverse versioni dei Paesi dei coproduttori.

7. Il saldo della partecipazione minoritaria può essere regolato, tra i coproduttori, mediante compensazione con i proventi o con le vendite nei terzi Paesi, qualora tale compensazione si effettui nel termine previsto per il conferimento della totalità dell'apporto del coproduttore minoritario.

Non sono ammesse le cessioni di quote dei diritti di utilizzazione economica dei film tra i coproduttori dei due Paesi.

8. Per quanto si riferisce alla ripartizione dei mercati di cui all'articolo 10, comma 2) dell'accordo, il mercato italiano è riservato al coproduttore italiano ed il mercato brasiliano al coproduttore brasiliano, mentre i proventi degli altri Paesi saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione.

9. L'equilibrio previsto dall'articolo 7 dell'accordo sarà esaminato per la prima volta alla scadenza del primo anno di validità.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Infine, con riferimento all'articolo 2 dell'accordo, ritengo opportuno precisare che la legge italiana 4 novembre 1965, n. 1213 ha, fra l'altro, stabilito:

a) all'articolo 4, che gli interpreti aventi la nazionalità di un Paese non appartenente alla Comunità economica europea, e che risiedono in Italia da più di tre anni, possono essere assimilati ai nazionali per lavorare nell'industria cinematografica. In generale, il lavoro dei cittadini degli Stati membri della CEE è disciplinato dal regolamento n. 38 del Consiglio della CEE del 25 marzo 1964;

b) all'articolo 19, terzo comma, che il riconoscimento della coproduzione decade « ipso jure » qualora il coproduttore minoritario non versi il saldo della sua partecipazione nel termine di sessanta giorni dalla consegna del materiale, come previsto dall'articolo 9 dell'accordo; in tal caso, il film perderà anche la nazionalità italiana qualora non presenti tutte le condizioni richieste dagli articoli 4 e 10 della legge sopra citata.

c) all'articolo 19, sesto comma, che il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il signor
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Ambasciatore del Brasile
ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhôr Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« Com referência ao Acôrdo de co-produção cinematográfica concluído hoje entre o Govêrno da República italiana e o Govêrno da República federativa do Brasil, tenho a honra de propor a Vossa Excelência sejam observadas na aplicação do referido acôrdo as seguintes normas.

1. Empresta-se particular importância ao disposto no artigo 5 do acôrdo, no que se refere à atribuição de um papel principal a um ator do País do coprodutor minoritário.

2. Na aplicaçao do artigo 5, parágrafo 3 do acôrdo é decisiva, no que diz ao valor artístico e cultural do filme, a apreciacão das autoridades competentes do País a que pertence o co-produtor majoritário.

No caso de filmes com participação equilibrada (50-50), êssa apreciação é feita de comum acôrdo pelas autoridades dos dois Países.

3. As Autoridades competentes dos dois Países velarão pela manutenção do equilíbrio das co-produções. Com essa finalidade se reunirão, se necessário, cada seis meses ou mesmo a intervalos menores.

4. Com relação ao parágrafo 3 do artigo 6 do acôrdo, serão obrigatòriamente utilizados, no quadro de cada partecipação minoritária de 20%, dois elementos escolhidos entre um autor, um intérprete de papel principal e um técnico qualificado. Com referência ao mesmo paragrafo, um filme em co produção não poderá ser considerado de nacionalidade italiana, do ponto de vista da primeira diretriz em matéria cinematográfica do Conselho da Comunidade econômica européia, de 15 de outubro de 1963, e de seus efeitos, se as contribuições artísticas e técnicas do co-produtor ou dos co-produtores, de nacionalidade de um Estado membro da Comunidade, fôrem no seu conjunto inferiores a 30 %.

5. A revelação do negativo de um filme em co-produção é efetuada no País do co-produtor majoritário, assim como a feitura das copias destinadas à programação nesse País. As cópias destinadas á programacão do filme no País do co-produtor minoritário são feitas no próprio País. Qualquer derrogação dêsse princípio, justificada por razões técnicas, deve ser consentida cada vez pelas Autoridades dos dois Países em casos particulares.

No caso de filmes a editar-se em Tecnicolor, çujas cópias se obtenham de matrizes em Tecnicólor, bastará que cada produtor seja proprietário de um negativo ou de um « master print » positivo em côres.

6. Serão também levadas em conta, na avaliação dos custos da co-produção dos filmes, as despesas com o acabamento das diversas versões dos Países dos co-produtores.

7. O saldo da participação minoritária poderá ser ajustado entre os co-produtores, mediante compensação com as receitas ou as vendas em terceiros Países, tôda vez que tal compensação se efetuar no prazo previsto para entrega da totalidade da contribuição do co-produtor minoritário.

Não se admitem cessões de quotas dos direitos de utilização econômica dos filmes entre os co-produtores dos dois Países.

8. No que concerne à repartição dos mercados, de que trata o artigo 10, parágrafo 2 do acôrdo, é reservado ao co-produtor italiano o mercado italiano e ao co-produtor brasileiro o mercado brasileiro, enquanto que se repartirão, proporcionalmente à quota de participação, as receitas provenientes de outros Países.

9. O equilíbrio previsto no artigo 7 do acôrdo será examinado, pela primeira vez, ao término do primeiro ano de validade.

Muito agradeceria a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Governo brasileiro concorda com o que precede.

Finalmente, com respeito ao artigo 2 do acôrdo, julgo oportuno esclarecer que a Lei italiana n. 1213, de 4 de novembro de 1965, entre outras coisas, estipulou:

a) no artigo 4: os intérpretes, de nacionalidade de um País não pertencente à Comunidade econômica europeia e residentes na Itália há mais de três anos, podem ser equiparados aos nacionais quanto ao trabalho na indústria cinematográfica. Como norma geral o trabalho dos cidadãos dos Estados membros da CEE é disciplinado pelo Regulamento n. 38, de 25 de março de 1964, do Conselho da CEE.

b) no artigo 19, parágrafo terceiro: o reconhecimento da co-produção cessa « ipso jure », tôda vez que o co-produtor minoritário não depositar o saldo da sua participação no prazo de sessenta dias da entrega do material, como previsto no artigo 9 do acôrdo; em tal caso, o filme perderá também a nacionalidade italiana sempre que não apresentar as condições técnicas exigidas pelos artigos 4 e 10 da Lei acima citada.

c) no artigo 19, parágrafo sexto: o número de filmes que cada emprêsa italiana é capaz de realizar em co-producão com quota minoritária não pode ultrapassar o dôbro de filmes produzidos pela mesma, sózinha ou em co-produção com quota majoritária, e reconhecidos nacionais ate o limite de dois anos ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Govêrno brasileiro concorda com o que precede e toma conhecimento de quanto acima vem definido.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor

Deputato Franco EVANGELISTI

Subsecretário de Estado para o turismo e espetáculo

ROMA

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

riferendomi all'articolo 13 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, concluso in data odierna, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che le norme di procedura della coproduzione siano stabilite come segue:

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica debbono essere depositate in Italia presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ed in Brasile presso l'Istituto nazionale del cinema almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film come previsto dall'articolo 8 dell'accordo.

La documentazione completa per l'ammissione, che deve pervenire alle autorità competenti dei due Paesi prima dell'inizio della lavorazione del film, deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi:

I. la sceneggiatura con i dialoghi del film;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva d'approvazione da parte delle autorità competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1) il titolo del film;

2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);

4) l'ammontare del costo;

5) l'ammontare degli apporti dei coproduttori;

6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7) l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può essere limitata al 30 % del costo del film;

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorità competenti dell'uno e dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.

Una clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorità competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o la sua esportazione.

Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 9 dell'accordo;

9) il periodo previsto, in linea di massima, per lo inizio delle riprese del film;

IV. il piano di finanziamento;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le autorità competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non potrà essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle autorità competenti dei due Paesi che si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento.

I coproduttori potranno essere informati della decisione sulle istanze solo dopo che è stato raggiunto un accordo tra le autorità competenti dei due Paesi.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà cortesemente comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il Signor
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Ambasciatore del Brasile
ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhor Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« Com referência ao artigo 13 do acordo de co-produção cinematográfica entre o Govêrno da República italiana e o Govêrno da República federativa do Brasil, concluido na data de hoje, tenho a honra de propor a Vossa Excelência sejam estabelecidas as seguintes normas de procedimento da co-produção:

Os pedidos de admissão às vantagens da co-produção cinematográfica devem ser apresentados na Itália ao Ministério do turismo e espetáculo e no Brasil ao Instituto nacional do cinema, pelo menos 30 dias antes do início da filmagem, como previsto no artigo 8 do acôrdo.

A documentação completa para a admissão, que precisa chegar às autoridades competentes dos dois Países antes do início dos trabalhos do filme, deve conter os seguintes elementos redigidos na língua nacional de cada um dos Países:

I) o roteiro com os diálogos do filme;

II) um documento que comprove ter sido legalmente adquirida a propriedade dos direitos de autor para a adaptação cinematográfica ou, na sua falta, uma opção válida;

III) o contrato de co-producao (um exemplar assinado e rubricado a três cópias conformes), concluído com reserva de aprovação de parte das autoridades competentes dos dois Países.

Tal documento deve indicar com precisao:

1) o título do filme;

2) o nome do autor do enrêdo ou do adaptador, se se tratar de enrêdo extraído de obra literária;

3) o nome do diretor (admite-se uma cláusola de ressalva para a sua substituição);

4) o montante do custo;

5) o montante das contribuições dos co-produtores;

6) a repartição da receita e dos mercados;

7) o compromisso dos co-produtores de participar de eventuais despesas excedentes ou de beneficiar-se de economias sôbre o custo do filme, proporcionalmente às respectivas contribuições. A participação nas despesas excedentes pode limitar-se a 30% do custo do filme;

8) uma cláusula do contrato deve prever que a admissão às vantagens do acôrdo não obrigue as autoridades competentes dos dois Países a liberar a projeção em público.

Uma outra cláusula deve definir, em conseqüência, as condições do ajuste financeiro entre os contratantes, no caso de não concederem as autoridades competentes de um e outro País, após exame de todos os documentos, a admissão solicitada.

Uma cláusula análoga deve igualmente ser prevista para o caso de não autorizarem as autoridades competentes a projeção do filme em um e outro dos dois Países ou a sua exportação.

Uma cláusula especial deve prever também o regulamento das relações entre os co-produtores, no caso de não serem efetuadas as contribuições financeiras conforme as exigências do artigo 9 do acôrdo;

9) o período previsto, em princípio, para início da filmagem;

IV) o plano de financiamento;

V) a relação dos elementos técnicos e artísticos com indicação de sua nacionalidade e dos papéis atribuídos aos atores;

VI) o plano de execução.

As autoridades competentes dos dois Países podem exigir todos os documentos e todos os esclarecimentos complementares que julgarem necessários.

O contrato original de co-produção depositado poderá ser objeto de alterações consensuais, inclusive a substituição de um dos co-produtores, as quais serão submetidas à aprovação das autoridades competentes dos dois Países antes da conclusão do filme.

Sòmente em casos excepcionais se admitirá a substituição de um co-produtor, por motivos reconhecidos válidos pelas autoridades competentes dos dois Países que se darão recíprocamente conhecimento de sua decisão, juntando uma cópia do inteiro expediente.

Sòmente após chegarem as autoridades competentes dos dois Países a um acôrdo, poderão os co-produtores ser informados da decisão sôbre os pedidos.

Muito agradeceria a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Govêrno brasileiro concorda com o que precede ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Govêrno brasileiro está de pleno acôrdo com o que precede.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor
Deputado Franco EVANGELISTI
Subsecretário de Estado para o turismo e espetaculo
ROMA

Roma, 9 novembre 1970

Signor Ambasciatore,

nel corso delle conversazioni sulle relazioni cinematografiche tra i nostri due Paesi, è stata esaminata anche la possibilità che, nel caso di una coproduzione, il coproduttore maggioritario possa associarsi con un produttore di un terzo Paese anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati fra loro da un accordo di coproduzione.

Resta inteso che in tal caso i diritti del coproduttore minoritario derivantigli dall'Accordo di coproduzione concluso in data odierna non debbono essere pregiudicati.

Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà comunicarmi l'accordo del Governo brasiliano su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Franco EVANGELISTI

A Sua Eccellenza il signor
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Ambasciatore del Brasile
ROMA

Roma, em 9 de Novembro de 1970

Senhor Subsecretário,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota de Vossa Excelência, datada de hoje e do seguinte teor:

« No curso das conversações sôbre as relações cinematográficas entre os nossos dois Países, foi examinada igualmente a possibilidade de, no caso de uma co-produção, o co-produtor majoritário associar-se com produtor de terceiro País, embora não ligados entre si por acôrdo de co-produção êsse terceiro País e o País do co-produtor minoritário.

Nesse caso, fica entendido que não devem ser prejudicados os direitos do co-produtor minoritário, decorrentes do acôrdo de co-produção concluído na data de hoje.

Muito agradeceria a Vossa Excelência a gentileza de informar-me se o Govêrno brasileiro concorda com o que precede ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Govêrno brasileiro está de pleno acôrdo com o que precede.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Carlos MARTINS THOMPSON FLORES

A Sua Excelência o senhor
Deputado Franco EVANGELISTI
Subsecretário de Estado para o turismo e espetáculo
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo alle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970.

(Parigi, 12 luglio-7 agosto 1971)

LE MINISTRE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
93 CM

Paris, le 12 juillet 1971

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres en date du 16 février 1970 relatif à l'application de l'« Accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966 ».

Lors de la 6ème session de la commission mixte qui s'est tenue à Rome les 6 et 7 juillet 1971, les deux délégations ont procédé à l'examen des résultats de la mise en oeuvre des moyens dont les deux Gouvernements sont convenus dans l'échange de lettres précité pour remédier au déséquilibre au détriment de l'Italie résultant de l'application de l'accord.

Elles ont constaté que, pour des raisons d'ordre pratique, il était opportun d'apporter à cet échange de lettres une précision complémentaire. En vertu de l'article 14 de l'accord, elles ont en conséquence décidé de soumettre à leurs Gouvernements respectifs une proposition à cet effet.

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement de la République française est d'accord pour que, dans un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1972, sur demande des autorités italiennes compétentes, les titres des films de nationalité italienne pour lesquels elles ont, jusqu'au 31 décembre 1971, conformément aux termes de l'échange de lettres précité, sollicité le bénéfice des avantages consentis aux films de coproduction, soient remplacés par les titres d'autres films de nationalité italienne inédits en France, dans les conditions fixées d'un commun accord par les administrations des deux pays.

Si cette disposition, qui a pour objet de résoudre, à la satisfaction des deux parties, certaines difficultés d'ordre pratique résultant de la mise en oeuvre de l'échange de lettres du 16 févier 1970, recueille l'agrément du Gouvernement italien, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la lettre en réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui prendra effet à la date de la dernière de ces communications.

Je Vous prie d'agréer, monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Maurice SCHUMANN

S. Exc. M. Francesco MALFATTI DI MONTETRETTO
Ambassadeur d'Italie

PARIS

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

Parigi, 7 agosto 1971

Signor Ministro,

con lettera in data 12 luglio u.s. Ella ha voluto comunicare all'Ambasciatore d'Italia Franco Malfatti quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere in data 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell' " Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966 "

Durante la VI sessione della commissione mista tenutasi a Roma il 6 e 7 luglio 1971, le due delegazioni hanno proceduto all'esame dei risultati conseguiti con l'applicazione dei mezzi concordati tra i due Governi nel citato scambio di lettere per porre rimedio allo squilibrio a sfavore dell'Italia risultante dall'applicazione dell'accordo.

Le due delegazioni hanno constatato che, per ragioni di ordine pratico, appariva opportuno apportare a detto scambio di lettere una precisazione complementare. Sulla base dell'articolo 14 dell'accordo esse hanno pertanto deciso di sottoporre ai loro rispettivi Governi una proposta a tal fine.

Ho l'onore di portare a Sua conoscenza che il Governo della Repubblica francese è d'accordo che, entro il termine massimo del 31 dicembre 1972, su domanda delle competenti autorità italiane, i titoli dei film di nazionalità italiana per i quali le autorità stesse hanno entro il 31 dicembre 1971 richiesto, in conformità del citato scambio di lettere, la concessione dei benefici riservati ai film di coproduzione, siano sostituiti dai titoli di altri film di nazionalità italiana, inediti in Francia, secondo le condizioni fissate di comune accordo dalle Amministrazioni dei due Paesi.

Se tale disposizione, che ha per scopo di poter risolvere con soddisfazione di entrambe le Parti, talune difficoltà d'ordine praticó risultanti dall'applicazione dello scambio di lettere del 16 febbraio 1970, riceverà l'approvazione del Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della seconda di tali comunicazioni ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

L'incaricato d'affari a.i.
Walter GARDINI

Signor Maurice SCHUMANN
Ministro degli affari esteri

PARIGI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo cinematografico del 27 luglio 1966.

(Bonn, 20 ottobre - 9 novembre 1971)

DER STAATSSEKRETÄR
DER AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, den 20, Oktober 1971

Herr Botschafter,

ich beehre mich, auf das Protokoll vom 12. Juni 1971 der Gemischten deutsch-italienischen Kommission, die nach dem in Bonn am 27. Juli 1966 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik geschlossenen Abkommen uber die Gemeinschaftsproduktion von Filmen vorgesehen ist, Bezug zu nehmen und hinsichtlich der Bestimmungen dieses Abkommens folgende Änderungen vorzuschlagen:

a) Artikel 2 wird durch folgende Neufassung ersetzt:

"(1) Die Gemeinschaftsproduzenten mussen die für die Durchführung der Gemeinschaftsproduktion erforderlichen künstlerischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen.

(2) Die Voraussetzungen für die Beteiligung eines Minderheitsproduzenten an einer Gemeinschaftsproduktion richten sich nach den Rechtsvorschriften der Vertragsparteien.

(3) Die mitwirkenden künstlerischen und technischen Kräfte müssen vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes (4) und (5) Staatsangehorige der Vertragsparteien sein oder ihrem Kulturbereich angehören.

(4) Künstlerische Kräfte aus dritten Staaten, die gewohnlich im Gebiet einer der Vertragsparteien wohnen und arbeiten, können ausnahmsweise an einer Gemeinschaftsproduktion mitwirken und werden zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens als Angehörige des Staates ihres Wohnsitzes betrachtet.

(5) Künstlerische Kräfte, die die Staatsangehörigkeit eines dritten Staates besitzen, können in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Films und nach vorheriger Konsultation der zuständigen Behörden der Vertragsparteien an einer Gemeinschaftsproduktion mitwirken.

(6) Deutsche Staatsangehörige, die gewöhnlich in Italien wohnen und arbeiten und italienische Staatsangehörige, die gewohnlich in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und arbeiten, können nur als Angehörige ihres Herkunftslandes an einer Gemeinschaftsproduktion mitwirken.

(7) Aussenaufnahmen oder Originalaufnahmen in einem nicht an der Gemeinschaftsproduktion beteiligten Land können genehmigt werden, wenn die Hintergrundgestaltung und die Milieutreue es nachweislich erfordern. Für die Atelieraufnahmen dürfen Ateliers eines dritten Staates nur benutzt werden, wenn vom Thema her dort Aussenaufnahmen erforderlich sind. In diesem Fall dürfen höchstens dreissing vom Hundert der Atelieraufnahmen dort gedreht werden; wird der grossere Teil des Films an Originalschauplätzen gedreht, so können auch für mehr als dreissig vom Hundert der Atelieraufnahmen dortige Ateliers benutzt werden."

b) Artikel 5 wird durch folgende Neufassung ersetzt:

"(1) Die Beteiligung der Gemeinschaftsproduzenten setzt sich aus finanziellen, künstlerischen und technischen Beiträgen zusammen. Die künstlerischen und technischen Beiträge sollen grundsätzlich der jeweiligen Beteiligung der Produzenten an den Herstellungskosten des Films angemessen sein.

(2) Der Anteil des Minderheitsproduzenten an den Herstellungskosten des Films beträgt mindestens dreissig vom Hundert.

(3) Der Minderheitsproduzent muss eine tatsächliche künstlerische und technische Leistung erbringen, und zwar mindestens in Form eines Drehbuchautors, eines Technikers, eines Darstellers in einer Hauptrolle und eines Darstellers in einer Nebenrolle."

c) Artikel 6: Absatz (2) und (4) entfallen, Absatz (3) wird Absatz (2).

d) Der italienische Text des Artikels 7 Absatz (1) wird nach den Worten "Gemischte Kommission" durch die Worte "nach Artikel 14" ergänzt.

e) Der italienische Text des Artikels 8 wird nach den Worten "zuständigen" [Behörden] durch die Worte "beider Vertragsparteien" ergänzt.

f) Artikel 14 Absatz (1) erster Satz wird wie folgt geändert:

"(1) Während der Gültigkeitsdauer dieses Abkommens tritt eine Gemischte Kommission in der Regel jährlich, abwechselnd in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien zusammen."

g) Artikel 14 Absatz (3) wird wie folgt geändert:

"(3) Wegen wichtiger Änderungen der Rechtsvorschriften einer der beiden Vertragsparteien oder aus sonstigen wichtigen Gründen tritt die Gemischte Kommission auf Verlangen einer der Vertragsparteien binnen drei Monaten zusammen."

h) Als neuer Artikel 15 wird eingefügt:

"Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur insoweit Anwendung, als sie nicht dem innerstaatlichen Recht der Vertragsparteien entgegenstehen."

i) Artikel 16 entfällt; der bisherige Artikel 15 wird Artikel 16.

j) Als neuer Artikel 17 wird eingefügt:

"Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten für Filme, für welche Anträge auf Anerkennung als Gemeinschaftsproduktion bei den zuständigen Behörden beider Staaten nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung gestellt worden sind."

k) Als neuer Artikel 18 wird eingefügt:

"Dieses Abkommen bleibt bis zum 31. Dezember 1972 in Kraft und wird stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, wenn es nicht spätestens drei Monate vor seinem Ablauf von einer der Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird."

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt, wird diese Note und die entsprechende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die mit dem Datum Ihrer Antwortnote in Kraft tritt.

Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenuber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Notenwechsels eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Sigismund FREIHERR VON BRAUN

Seiner Exzellenz dem italienischen Botschafter
Herrn Mario LUCIOLLI
BONN - BAD GODESBERG

Bonn, lì 9 novembre 1971

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 20 ottobre 1971 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi al processo verbale del 12 giugno 1971 della commissione mista tedesco-italiana prevista dall'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana, concluso a Bonn il 27 luglio 1966 e, in base a quanto indicato nel suddetto documento, ho l'onore di proporLe che l'accordo sopra citato sia modificato come segue:

a) il testo dell'articolo 2 viene sostituito dal seguente nuovo testo:

" 1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste per la realizzazione delle coproduzioni.

2) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3) Gli elementi artistici e tecnici devono avere la cittadinanza delle Parti contraenti oppure ispirarsi alla espressione culturale delle medesime, salvo quanto previsto nei seguenti commi 4 e 5.

4) Gli elementi artistici di Paesi terzi che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione di film in coproduzione e in tal caso sono considerati ai fini del presente accordo come se fossero cittadini dello Stato nel quale risiedono.

5) Gli elementi artistici che hanno la cittadinanza di un Paese terzo possono, eccezionalmente, in considerazione delle esigenze del film e previa consultazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti, partecipare ad una coproduzione.

6) I cittadini tedeschi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania, non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

7) Per comprovate esigenze di sceneggiatura o ambientazione possono essere autorizzate riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione. Per le riprese in interni, i teatri di posa di un terzo Stato possono essere utilizzati soltanto se il tema richiede che riprese di esterni siano fatte in tale Paese. In tal caso è consentito girare in detto Paese al massimo il 30% delle riprese in teatri di posa; se la maggior parte del film viene girata in luoghi originali, i teatri di posa del luogo possono essere usati anche per più del 30% delle riprese in teatri di posa ".

b) Il testo dell'articolo 5 viene sostituito dal seguente nuovo testo:

" 1) La partecipazione dei coproduttori è costituita da apporti finanziari, artistici e tecnici. Gli apporti artistici e tecnici debbono essere di massima commisurati alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori al costo di produzione del film.

2) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

3) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario ".

c) Articolo 6 - il comma (2) e il comma (4) sono soppressi; il comma (3) diviene il comma (2).

d) Testo italiano dell'articolo 7 - primo capoverso - dopo le parole "dalla commissione mista" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 14".

e) Testo italiano dell'articolo 8 - dopo la parola: "competenti" vengono inserite le parole: "delle due Parti contraenti".

f) Articolo 14, comma (1) - il primo capoverso viene modificato come segue:

"(1) Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata normalmente ogni anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica federale di Germania ".

g) Articolo 14, comma (3) è sostituito dal seguente nuovo testo:

"(3) In caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, o per altre importanti ragioni, la commissione mista sarà convocata nel termine di tre mesi a richiesta di una delle Parti ".

h) Viene aggiunto un nuovo articolo che diviene l'articolo 15, redatto come segue:

" Le norme contenute nel presente accordo saranno applicate in quanto non risultino in contrasto con le legislazioni nazionali delle Parti contraenti ".

i) L'articolo 16 è soppresso e l'articolo 15 assume il numero 16.

j) Viene aggiunto un nuovo articolo, che diviene l'articolo 17, redatto come segue:

" Le norme del presente accordo si applicano ai film per i quali le domande di riconoscimento della coproduzione sono state presentate alle autorità competenti dei due Paesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo "

k) Viene aggiunto un nuovo articolo, che diviene l'articolo 18, redatto come segue:

" Il presente accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 1972 e sarà rinnovato di anno in anno, per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi ".

Se il Governo della Repubblica italiana concorda su quanto precede, la presente nota e quella di analogo tenore che Vostra Eccellenza vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

L'accordo stesso sarà valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria nei confronti del Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente scambio di note ».

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo è d'accordo sul suo contenuto.

Voglia gradire, signor Segretario di Stato, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Mario LUCIOLLI

Al signor Segretario di Stato
Sigismund FREIHERR VON BRAUN
Auswärtiges Amt

BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato
(Città del Messico, 19 novembre 1971)

N. 4141

México, D. F. 19 novembre 1971

Signor Ministro,

durante le conversazioni intercorse tra rappresentanti dei nostri due Governi in materia cinematografica, è stato constatato che:

I. — il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani sono coscienti dell'importanza che nei rispettivi Paesi hanno l'industria e l'arte cinematografica nella nobile missione di elevare il livello culturale dei due popoli e di rafforzare i legami di mutua comprensione e di amicizia che li uniscono;

II. — entrambi i Governi sono consapevoli delle grandi possibilità della coproduzione cinematografica nei rispettivi Paesi e dei vantaggi che da essa ne derivano;

III. — la « Ley de la industria cinematográfica » (Legge dell'industria cinematografica) degli Stati uniti messicani, vigente dal 1949, regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, attraverso la Direzione generale della cinematografia dipendente della « Secretaría de Gobernación »;

IV. — con la legge « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », vigente dal 1965, il Governo della Repubblica italiana regola la produzione, distribuzione e proiezione dei film nel suo territorio, tramite la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo.

A tale riguardo ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che la coproduzione di film sia regolata dalle seguenti disposizioni:

1° - I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo, sono considerati come film nazionali dei due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2° - La realizzazione dei film in coproduzione deve ricevere la approvazione delle autorità competenti dei due Paesi previa reciproca consultazione: in Italia la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel Messico la Direzione generale della cinematografia della « Secretaría de Gobernación ».

3° - Per usufruire del beneficio della coproduzione, i film devono essere realizzati da produttori italiani e messicani che abbiano idonei requisiti organizzativi e finanziari riconosciuti dalle autorità nazionali dalle quali dipendono.

L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

4° - Per ogni film realizzato in coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Nel caso che esista un solo negativo, ogni coproduttore potrà liberamente servirsene.

5° - I film devono essere prodotti alle seguenti condizioni:

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70% per ogni film e la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione del film.

Il coproduttore minoritario deve corrispondere il proprio apporto finanziario al maggioritario entro i 60 giorni successivi alla consegna del materiale. L'ina-

dempimento di questo obbligo da parte del coproduttore minoritario ha come conseguenza il disconoscimento della coproduzione senza pregiudizio per la nazionalità del film, che potrà essere quella del coproduttore maggioritario.

6° - I film devono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti di nazionalità italiana o messicana o che lavorino abitualmente in uno dei due Paesi.

La partecipazione di elementi artistici o tecnici aventi nazionalità di Paesi terzi può essere ammessa eccezionalmente, previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film in questione.

In ogni film deve esservi, almeno, un aiuto regista o un tecnico qualificato, un autore, un attore in ruolo principale e un attore in un ruolo secondario della nazionalità del coproduttore la cui partecipazione finanziaria è minoritaria.

7° - Sia negli apporti finanziari ed artistici che nello impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi (studi e laboratori), deve realizzarsi un equilibrio generale. La commissione mista prevista dal punto 14° del presente accordo esaminerà se questo equilibrio è stato rispettato e, in caso contrario, indicherà le misure che si ritengono necessarie per ristabilirlo.

L'equilibrio generale di cui al comma precedente deve intendersi nell'insieme delle coproduzioni realizzate durante il periodo di validità dell'accordo.

8° - La ripartizione dei proventi deve essere proporzionale agli apporti totali dei coproduttori. Questa ripartizione può effettuarsi mediante una assegnazione proporzionale dei proventi o mediante una ripartizione geografica dei territori di sfruttamento; in quest'ultimo caso deve tenersi conto della differenza di volume che può esistere tra i mercati dei due Paesi; oppure attraverso una combinazione di entrambe le formule. La ripartizione deve essere sottoposta alla approvazione delle autorità competenti dei due Paesi.

Di massima, l'esportazione dei film di coproduzione compete al coproduttore maggioritario.

9° - I titoli di testa (« créditos »), le presentazioni e il materiale pubblicitario dei film realizzati in coproduzione devono menzionare la coproduzione tra Italia e Messico.

La presentazione ai festival cinematografici dei film di coproduzione compete al Paese al quale appartiene il produttore maggioritario salvo accordo particolare fra le autorità indicate al punto 2° del presente accordo. I film nei quali la partecipazione sia paritaria sono presentati dal Paese della nazionalità del regista.

10° - Le autorità competenti dei due Paesi incoraggeranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra loro e con i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione.

Le condizioni per approvare questi film saranno oggetto di esame caso per caso.

11° - Al personale artistico e tecnico che collabora ai film di coproduzione sarà concessa ogni facilitazione per la circolazione e il soggiorno nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario per la realizzazione e lo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, materiale tecnico, costumi, scenari e materiale pubblicitario). La introduzione di materiale non consumabile sarà sottoposta alle regole della importazione temporanea.

12° - Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni che riguardano l'intercambio dei film e le coproduzioni, così come tutte le notizie interessanti in generale i rapporti cinematografici tra i due Paesi.

13° - La procedura della coproduzione è regolata dalle norme contenute nell'allegato alla presente nota.

14° - Una commissione mista è costituita con il compito di sorvegliare l'applicazione del presente accordo e di studiarne eventuali proposte di modifica. La commissione si riunirà, di massima, ogni anno, alternativamente in Italia e nel Messico; potrà tuttavia essere convocata a richiesta di una delle Parti contraenti, soprattutto nel caso in cui la legislazione o la regolamentazione concernente l'industria cinematografica nell'uno o nell'altro Paese subiscano importanti modifiche.

15° - Le modifiche concordate secondo quanto stabilito nel precedente punto 14° formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche che entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. L'allegato al presente accordo potrà essere modificato mediante scambio di note.

La presente nota e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi sulla materia, che entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si notificheranno di aver adempiuto a quanto necessario a tal fine. Esso avrà una durata di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, sarà rinnovabile annualmente per tacita riconduzione e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante notifica scritta all'altra Parte, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui la denuncia deve produrre effetto.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Luigi Bolla

S. E. Avv. Emilio O. Rabasa
Ministro degli affari esteri
degli Stati uniti messicani
Città

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 13° DELLA NOTA

Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica devono essere depositate in Italia presso la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo e in Messico presso la Direzione generale della cinematografia della « Secretaria de Gobernación » almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi redatti nella lingua nazionale di ciascuno dei Paesi;

I — un trattamento dettagliato;

II — un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata o, in mancanza, una opzione valida;

III - il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato e tre copie conformi) concluso con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1° - il titolo del film,

2° - il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria,

3° - il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento),

4° - l'ammontare del costo,

5° - l'ammontare degli apporti dei coproduttori,

6° - la ripartizione dei proventi e dei mercati,

7° - l'impegno dei coproduttori a partecipare agli eventuali superi o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione ai superi può limitarsi al 30% del costo del film,

8° - una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le autorità competenti dei due Paesi a rilasciare il visto di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i contraenti nel caso in cui le autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero la ammissione richiesta dopo aver esaminato l'incartamento completo.

Un'altra clausola analoga deve essere prevista anche per il caso in cui le autorità competenti non autorizzassero la proiezione del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi o all'estero.

Una clausola particolare deve ugualmente prevedere il regolamento dei rapporti tra i coproduttori nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dal punto 5° della nota;

9° - il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

IV — il piano di finanziamento,

V — l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori,

VI — il piano di lavorazione.

Le autorità competenti dei due Paesi possono richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle suddette autorità, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; esse dovranno essere sottoposte alla approvazione delle autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non potrà essere ammessa che in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle due amministrazioni.

Le amministrazioni si informano reciprocamente della loro decisione allegando una copia dell'incartamento.

México, D F., a 19 de noviembre de 1971

Señor Embajador:

509541 Tengo el honor de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia número 4141, fechada el día de hoy, cuyo texto vertido al español es el siguiente:

« Durante las conversaciones habidas entre representes de nuestros dos Gobiernos en materia cinematográfica se ha comprobado que:

I. - El Gobierno de los Estados unidos mexicanos y el Gobierno de la República italiana están conscientes de la importancia que, en sus respectivos países, tienen la industria y el arte cinematográficos en la noble misión de elevar el nivel culcural de sus pueblos y estrechar los lazos de entendimiento mutuo y de amistad que los unen.

II. - Ambos Gobiernos están compenetrados de las grandes posibilidades de la coproducción cinematográfica en sus respectivos países y de las ventajas que de ella se derivan.

III. - La « Ley de la industria cinematográfica » de los Estados unidos mexicanos, vigente desde 1949, regula la producción, distribución y exhibición de peliculas

cinematográficas dentro de su territorio, a través de la Dirección general de cinematografía dependiente de la Secretaría de Gobernación.

IV. - Por medio del « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (Nuevo ordenamiento de disposiciones en favor de la cinematografía), vigente desde 1965, el Gobierno de la República italiana regula la produción, distribución y exhibición de películas cinematográficas dentro de su territorio, a través de la Dirección general del espectáculo del Ministerio del turismo y del espectáculo;

En tal virtud, tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que la coproducción de películas se rija conforme a las siguientes disposiciones:

1o. - Las películas cinematográficas de largo metraje, realizadas en coproducción y admitidas a gozar a los beneficios previstos en el presente acuerdo serán consideradas como películas nacionales de los dos países y se beneficiarán de las ventajas que de ello resulten, en virtud de las disposiciones en vigor o de las que pudieran ser dictadas en cada país.

Las ventajas pueden beneficiar solamente al productor del país que las otorga.

2o. - La realización de películas en coproducción deberá recibir la aprobación de las autoridades competentes de los dos países, previa consulta recíproca: en México, la Dirección general de cinematografía de la Secretaría de Gobernación y, en Italia, la Dirección general del espectáculo del Ministerio del turismo y del espectáculo.

3o. - Para gozar del beneficio de la coproducción, las películas deberán ser realizadas por productores mexicanos e italianos que llenen los requisitos de organización y financieros adecuados, reconocidos por las autoridades nacionales de las que dependen.

La admisión de un productor al beneficio de la coproducción minoritaria queda reglamentada por las normas relativas vigentes en su país.

4o. - De toda película realizada en coproducción deberán hacerse dos negativos o un negativo y un contratipo. Cada coproductor será propietario de un negativo o de un contratipo. En el caso de que no existiera más que un negativo, cada coproductor podrá servirse libremente de él.

5o. - Las películas deberán ser producidas conforme a las condiciones siguientes:

La proporción de las aportaciones respectivas de los coproductores de los dos países podrá variar de 30 a 70 por ciento por cada película y la participación minoritaria no podrá ser inferior al 30 por ciento del costo de la producción de la película.

El coproductor minoritario deberá cubrir su aportación financiera al mayoritario dentro de los sesenta días siguientes a la entrega del material. El incumplimiento de esta obligación por parte del coproductor minoritario tendrá como consecuencia que se desconozca la coproducción sin perjuicio de la nacionalidad de la película, que podrá ser la del coproductor mayoritario.

6o. - Las películas deberán ser realizadas por directores, técnicos y artistas de nacionalidad mexicana o italiana o que trabajen habitualmente en uno de los dos países. La participación de elementos artísticos o técnicos de nacionalidad de terceros países podrá admitirse excepcionalmente previo acuerdo de las autoridades de los dos países, teniendo en cuenta las necesidades de la película de que se trate.

En cada película deberá haber, por lo menos, un asistente de director, o un técnico calificado, un autor, un actor de papel principal y un actor de papel secundario de la nacionalidad del coproductor cuya participación financiera sea minoritaria.

7o. - Tanto en las aportaciones financieras y artísticas como en el empleo de los medios técnicos de los dos países (estudios y laboratorios), deberá establecerse un equilibrio general. La comisión mixta estipulada en el punto 14 del presente acuerdo examinará si este equilibrio ha sido respetado y, en caso contrario, indicará las medidas que se juzguen necesarias para restablecerlo.

El equilibrio general mencionado en el párrafo anterior debe entenderse en el conjunto de las coproducciones realizadas durante la vigencia del presente acuerdo.

8o. - El reparto de los ingresos se hará en forma proporcional a las aportaciones totales de los coproductores. Este reparto podrá efectuarse mediante una asignación proporcional de los ingresos o mediante una división geográfica de los territorios de explotación; en este último caso, habrá que tomar en cuenta la diferencia de volumen que pueda haber entre los mercados de los dos países; o bien, según una combinación de ambas fórmulas. El reparto deberá ser sometido a la aprobación de las autoridades competentes de los dos países.

En principio, la exportación de las películas coproducidas compete al coproductor mayoritario.

9o. - Los créditos (« I titoli di testa »), los avances y el material publicitario de las películas realizadas en coproducción deberán hacer mención de la coproducción entre México e Italia.

La presentación en festivales cinematográficos de las películas coproducidas compete al país al que pertenezca el productor mayoritario, salvo acuerdo especial

entre las autoridades especificadas en el punto 2 del presente acuerdo. Las películas en las cuales la participación sea igual, serán presentadas por el país de la nacionalidad del director.

10o. Las autoridades competentes de los dos países estimularán la realización en coproducción de películas de calidad internacional entre ellos y con los países con los cuales uno u otro estén ligados por convenios de coproducción.

Las condiciones para aprobar tales películas serán objeto de un estudio caso por caso.

11o. - Se concederán al personal artístico y técnico que colabore en las películas coproducidas, todas las facilidades para el desplazamiento y la estancia en el territorio de cada una de las Partes contratantes asi como para la importación o la exportación en cada país del material necesario para la realización y la explotación de las películas en coproducción (película virgen, material técnico, trajes, decorados, material de publicidad). La internación de materiales no fungibles estará sujeta a las disposiciones pertinentes de importación temporal.

12o. - Las Partes contratantes se comprometen a comunicarse toda la información concerniente al intercambio de películas y a las coproducciones, así como todas las noticias que se refieran en general a las relaciones cinematográficas entre los dos países.

13o. - El procedimiento de coproducción se sujetará a las normas contenidas en el anexo de la presente nota.

14o. - Se constituirá una comisión mixta con el propósito de vigilar la aplicación del presente acuerdo y estudiar las eventuales propuestas de modificación al mismo. La comisión se reunirá, en principio, cada año, alternativamente en México y en Italia; podrá sin embargo ser convocada a petición de una de las Partes contratantes, sobre todo en el caso en que las leyes o los reglamentos relativos a la industria cinematográfica en uno o en el otro país sufran alguna modificación importante.

15o. Las modificaciones acordadas en los términos del punto 14 anterior, serán objeto de un canje de notas diplomáticas, el cual entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes contratantes se comuniquen recíprocamente haber cumplido con todo lo necesario para tal fin. El anexo al presente acuerdo podrá ser modificado mediante un canje de notas.

La presente nota y la de respuesta en la que Vuestra Excelencia me comunique que su Gobierno está conforme con lo que antecede, constituirán un acuerdo sobre la materia entre nuestros dos países, mismo que entrará en vigor en la fecha en que las Partes contratantes se notifiquen recíprocamente haber cumplido con todo lo necesario para tal fin. Este acuerdo tendrá una duración de dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor; será renovable anualmente por tácita reconducción y podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra Parte, con tres meses de anticipación, como mínimo, respecto de la fecha en que la denuncia deba surtir efecto ».

En respuesta, tengo el agrado de comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de México acepta los términos de la nota arriba transcrita y, por lo tanto, considera que dicha nota y la presente constituyen un acuerdo sobre la materia entre nuestros dos países.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Emilio O. RABASA

Excelentísimo señor

doctor Luigi BOLLA

Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República italiana

MÉXICO, D. F.

ANEXO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO A LAS QUE SE REFIERE EL PUNTO 13 DE LA NOTA

Las solicitudes de admisión al beneficio de la coproducción cinematográfica deberán ser depositadas en México, ante la Dirección general de cinematografía de la Secretaría de Gobernación y, en Italia, ante la Dirección general del espectáculo del Ministerio del turismo y del espectáculo, con 30 días de anticipación por lo menos a la fecha en que haya de iniciarse la filmación.

La documentación para la admisión deberá incluír los siguientes elementos, redactados en el idioma respectivo de cada país:

I. — un argumento detallado;

II. — un documento que compruebe que la propiedad de los derechos de autor para la adaptación cinematográfica ha sido legalmente adquirida, o, en su falta, una opción válida;

III. — el contrato de coproducción (un ejemplar firmado y rubricado y tres copias iguales) estipulado con la reserva de aprobación por parte de las autoridades competentes de los dos países.

Dicho documento deberá indicar:

1) el título de la película;

2) el nombre del autor del argumento o del adaptador, si se trata de un argumento sacado de una obra literaria;

3) el nombre del director (para su cambio se admitirá una cláusula de salvaguardia);

4) el monto del costo;

5) el monto de las aportaciones de los coproductores;

6) la repartición del producto y de los mercados;

7) el compromiso de los coproductores de participar en los eventuales aumentos de costos o en beneficiarse de las economías sobre el costo de la película, en proporción con sus respectivas aportaciones.

La participación en los aumentos de costos podrá limitarse al 30% del costo de la película;

8) una cláusula del contrato deberá estipular que la admisión al beneficio del acuerdo no compromete a las autoridades competentes de los dos países a expedir el visto bueno de proyección en público.

Otra cláusula deberá, en consecuencia, determinar las condiciones del arreglo financiero entre los contratantes en el caso de que las autoridades competentes de uno o del otro país no otorgaran la admisión solicitada después de haber examinado la documentación completa.

Una cláusula análoga deberá ser incluída también para el caso de que las autoridades competentes no autorizaran la proyección de la película en uno o en el otro de los dos países, o en el extranjero.

Una cláusula especial deberá, igualmente, prever el arreglo de las relaciones entre los coproductores en el caso de que los abonos de las aportaciones financieras no se hayan efectuado según las exigencias previstas en el punto 5 de la nota;

9) el período previsto, en principio, para el inicio de la filmación.

IV. — el plan de financiamiento;

V. — la lista de los elementos técnicos y artísticos con la indicación de su nacionalidad y de los papeles atribuídos a los actores;

VI. — el plan de trabajo.

Las autoridades competentes de los dos países podrán requerir todos los documentos y todos los detalles complementarios que consideren necesarios.

El guión y los diálogos de las películas deberán llegar a las mencionadas autoridades, en principio, antes de iniciarse la filmación.

Después de haber sido depositado el contrato original de coproducción, podrán hacérsele modificaciones, incluyendo en ellas la substitución de uno de los coproductores, sin embargo dichas modificaciones deberán ser sometidas a la aprobación de las autoridades competentes de los dos países antes de la terminación de la película.

La substitución de un coproductor no podrá ser admitida salvo casos excepcionales por motivos reconocidos como valederos por las dos administraciones.

Las administraciones deberán informarse recíprocamente de sus decisiones anexando una copia de la documentación.

N. 4142

México, D.F. 19 novembre 1971

Signor Ministro,

con riferimento all'accordo per la coproduzione di film concluso in data odierna mediante scambio di note, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che in merito ai punti 6° e 10° venga precisato quanto segue:

a) per quanto riguarda il punto 6°: che in ogni caso la partecipazione italiana ai film di coproduzione con registi, o elementi artistici e tecnici, aventi la nazionalità di Paesi terzi, sia che lavorino o meno abitualmente in Italia, deve avvenire, comunque, nel rispetto delle norme italiane;

b) per quanto riguarda il punto 10°: che da parte italiana non possono comunque essere approvate coproduzioni multilaterali se i Paesi in queste interessati non sono tutti legati da accordi di coproduzione con l'Italia, ammettendosi peraltro che da parte messicana possano essere autorizzate coproduzioni multilaterali anche con Paesi con cui solo l'Italia sia legata da accordi di coproduzione.

Qualora da parte messicana si convenga su quanto precede, la presente nota e quella di risposta dello stesso tenore con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi tale assenso, costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi che avrà la stessa durata dell'accordo cinematografico concluso in data odierna.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Luigi Bolla

S.E. Avv. Emilio O. Rabasa
Ministro degli affari esteri
degli Stati uniti messicani
Citta'

México, D. F., a 19 de noviembre de 1971

Señor Embajador:

509542 Tengo el honor de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia número 4142, fechada el día de hoy, cuyo texto vertido al español es el siguiente:

Con relación al acuerdo sobre coproducción cinematográfica celebrado el día de hoy mediante canje de notas, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que con referencia a los puntos 6 y 10 del mismo se precise lo siguiente:

a) Por lo que se refiere al punto 6: en todo caso la participación italiana en las películas de coproducción con directores o elementos artísticos y técnicos que tengan la nacionalidad de terceros países, sea que trabajen o no habitualmente en Italia, deberá realizarse invariablemente con sujeción a las normas italianas;

b) Por lo que se refiere al punto 10: de la parte italiana, no podrán en caso alguno ser aprobadas coproducciones multilaterales si los países interesados en éstas no están todos ligados con Italia por convenios de coproducción, admitiéndose sin embargo que, de la parte mexicana, puedan ser autorizadas coproducciones multilaterales también con países con los que solo Italia esté ligada por convenios de coproducción.

En caso de que la parte mexicana esté de acuerdo con lo que precede, la presente nota y la de respuesta del mismo tenor con la cual Vuestra Excelencia tenga a bien comunicarme tal conformidad, constituirá un acuerdo entre nuestros dos países, que tendrá la misma vigencia del acuerdo cinematográfico concluído el día de hoy.

En respuesta, tengo el agrado de comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de México acepta los términos de la nota arriba transcrita y, por lo tanto, considera que dicha nota y la presente constituyen un acuerdo entre nuestros dos países.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Emilio O. RABASA

Excelentísimo señor
doctor Luigi BOLLA
Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República italiana

MÉXICO, D.F.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651244/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

PREZZO L. 200